N° _____ di REP.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
(fino ad € 5.186.000,00)

ENTE PERIFERICO COMPETENTE

INDIRIZZO_____

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA INDETTA IN DATA _____ - CODICE ESIGENZA 026110 - 058912 - PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZINA IN USO AL COMANDO C4 DIFESA PRESSO PALAZZO ESERCITO – ROMA - CI.G. _____ C.U.P. _____ - COD. ID

A) – AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA	**€**	**1.616.872,2**
B) – DI CUI: **B1) - ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**	**€**	**122.400,00**
B2) - ONERI PER LA PROGETTAZIONE SOGGETTI A RIBASSO (al netto dell'Inarcassa)	**€**	
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A - B1)	**€**	**1.494.472,2**
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL %	**€**	
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D)	**€**	
F) – ONERI PER LA PROGETTAZIONE al netto del ribasso	**€**	
G) – 4% INARCASSA SUGLI ONERI PER LA PROGETTAZIONE	**€**	
H) – AMMONTARE NETTO COMPRENSIVO ONERI PER LA SICUREZZA, PER LA PROGETTAZIONE E INARCASSA (E+B1+G)	**€**	
I) – I.V.A 22%	**€**	
L) – IMPORTO DELL'APPALTO (H+I)	**€**	
M) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€**	
N) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (L+M)	**€**	

AGGIUDICATARIO: ..... di .....

PER L'APPALTATORE **PER L'AMMINISTRAZIONE**

NOME_____COGNOME_____ **_____**

DOCUMENTO_____

CARICA _____ **L'UFFICIALE ROGANTE**

_____ **_____**

(firma leggibile)

L'anno **2014**, addì **_____** del mese di **_____** in **Roma, (indicare luogo stipula),** nella sede del _____ (**indicare Ente**

stipulante), innanzi a me **Ufficiale Rogante .....,** non assistito – ai sensi dell'Art.48 della Legge 16.02.1913, n.89 - dai **Testimoni** per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: **(indicare stipulante per l'A.D.) ....., nato a _____, il _____, C.F. _____** domiciliato per la carica presso il _____ (**indicare l'Ente di appartenenza**).

E

per l'altra parte, di seguito denominata l'**Appaltatore**, **Sig. .....** nato a **.....** il **.....** in qualità di **Amministratore Unico** della **.....** con sede in **.....** Via **.....** n. **.....** – **c.a.p. .....- Codice Fiscale n. .....** come risulta dal certificato della **Camera di Commercio I.A.A.** di **.....** in data **.....**. Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io **Ufficiale Rogante** sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – Amministrativa.

P R E M E S S O

- che il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (di seguito denominato **Geniodife**) con lettera n._____ del _____ ha comunicato di aver approvato il progetto esecutivo finalizzato all'appalto integrato della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ed ha delegato il _____ (**indicare l'Ente appaltante)** allo svolgimento delle attività relative all'appalto medesimo, mediante procedura aperta;
- che a seguito di regolare Procedura Aperta esperita in ____ (_____) fasi presso _____, rispettivamente il giorno ..... del mese di ..... e il giorno ..... del mese di ..... - anno 2014 - veniva deliberata l'aggiudicazione, ai sensi ai sensi degli articoli 82 e 253 comma 20 bis (come modificato, in ultimo, dal D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98 del 2013) che consente l'applicazione, in deroga, dell'art. 122 comma 9, del D. Lgs. 163/2006, con l'applicazione dell'esclusione automatica prevista da quest'ultimo comma, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, all'Appaltatore ..... con sede in _____ per l'importo a base di gara di € ..... (**IN LETTERE**) di cui € ..... **(IN LETTERE**) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), € ..... (**IN LETTERE**) per oneri di progettazione (soggetti a ribasso) ed € ..... (**IN LETTERE**) per oneri di sicurezza relativi alle indagini per la progettazione (non soggetti a ribasso) con il ribasso del

.....% (**(IN LETTERE**), come da Verbale di deliberamento n° ..... di Repertorio datato ..... per un importo complessivo di € ..... **(IN LETTERE)** compresi € ..... (**(IN LETTERE**) per contributo del 4% INARCASSA sugli oneri di progettazione e a cui deve essere aggiunto l'importo di € ..... (**(IN LETTERE)** per aliquota I.V.A. 22%;

- vista la determinazione del _____ (indicare l'Autorità competente) n. ..... in data ..... con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe,
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore e il certificato attestante l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misura di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- che il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. **106, comma 3, del D.P.R. 207/2010**, hanno concordemente dato atto, con verbale del **.....** sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

(IN CASO DI DESIGNAZIONE PROGETTISTA)

- che l'Appaltatore ha indicato/o si è associato per l'esecuzione della progettazione con _____ con sede _____;

Il predetto professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. **269 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010**, ha presentato la **polizza di responsabilità civile-professionale**, prevista dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 da parte _____ in data _____ ;

(IN CASO DI IMPRESA CON SOA DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE)

- che l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. **269 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010**, ha presentato la **polizza di responsabilità civile-professionale**, prevista dall'art. 111, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 da parte in data _____ ;

((VEDERE RIBASSO SE E'INFERIORE AL 10% PER CALCOLO POLIZZA) ←…poi eliminare

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha presentato la **polizza fidejussoria** a titolo di cauzione definitiva di **€** _____ **(**_____**)** rilasciata dalla _____ in data _____ redatta in conformità all'art. **113 del D. Lgs. 163/2006** e al **D.M. 123/2004**.

  Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n._____ del _____)

(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 10% E INFERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA)

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha presentato la **polizza fidejussoria** a titolo di cauzione definitiva di **€** _____ **(**_____**)** rilasciata dalla _____ in data _____ redatta in conformità all'art. **113 del D. Lgs. 163/2006** e al **D.M. 123/2004**.

  Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 10%, pari a complessivi punti _____ pertanto, detta polizza, è pari al _____% del prezzo offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n._____ del _____)

(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA)

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore ha presentato la **polizza fidejussoria** a titolo di cauzione definitiva di **€** _____ **(**_____**)** rilasciata dalla _____ in data _____ redatta in conformità all'art. **113 del D. Lgs. 163/2006** e al **D.M. 123/2004.**

  Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% pari a complessivi punti _____. Pertanto, detta polizza, è pari al _____% del prezzo offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n._____ del _____);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, **firmato dalle parti** e da me **Ufficiale Rogante**, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, sono osservate le norme di seguito elencate:

- **il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa"**;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s. m. e i.– di seguito denominato "Codice";
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni – di seguito denominato "Capitolato Generale" – con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D.P.R. n.207/2010, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i..

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale è di **€ _____ (In LETTERE)** a seguito del ribasso d'appalto del **_____%**, comprensivi di **€ _____ (In LETTERE)** per **oneri di sicurezza** non soggetti al predetto ribasso, **I.V.A 22%**, così come risultante dall'offerta di gara.

Il contratto è stipulato interamente corpo, **ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett.b) del Codice.**

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 133, commi 4 e seguenti del Codice.

Si applica il prezzo chiuso come definito dall'art. 133 comma 3 del Codice, sulla base dello sviluppo esecutivo convenzionalmente previsto dal cronoprogramma**.**

ARTICOLO 4 – Termine per la presentazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, completo di tutta la documentazione di cui all'art. **33 del D.P.R. n.207/2010**, deve essere elaborato entro giorni **60 (sessanta)** solari e consecutivi compresi i festivi e semifestivi, dalla data dell'ordine di servizio emesso dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione all'appaltatore ai sensi dell'art. **169 comma 1 del D.P.R. 207/2010.**

L'attività di verifica del progetto esecutivo, pianificata dal suddetto Responsabile del procedimento in funzione del piano di sviluppo della progettazione medesima, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed eventuale affidamento della verifica stessa, sarà effettuata ai sensi degli articoli 44 e ss. oltre che dell'art.169, comma 9 del D.P.R. n.207/2010 entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della progettazione esecutiva ritenuta verificabile da parte dell'Amministrazione Difesa.

Conclusa la verifica, nel successivo termine di giorni **20 (venti)**, il competente Organo del Genio procederà, in contraddittorio con il progettista esecutivo e sentito il progettista del progetto definitivo, all'approvazione del progetto esecutivo**.**

Da quest'ultima data di approvazione decorrono i termini previsti dall'art. **153 comma 2 del D.P.R. n.207/2010** per la consegna dei lavori.

Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.**169 comma 6** del **D.P.R. n.207/2010**, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione avvia la procedura di cui all'art.136 del Codice.

Nel caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi dall'inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante recede dal contratto con gli effetti di cui all'art. **169 comma 7 del D.P.R. n.207/2010**, anche in relazione alla somma da riconoscere all'appaltatore ai sensi dell'art. 157, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di mancata approvazione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento del progetto, se meritevole di approvazione. Con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione

appaltante. La data di cessazione delle attività sarà quella di ricezione dell'apposito ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione**.**

L'esecuzione della progettazione esecutiva dovrà essere effettuata esclusivamente dal/i soggetto/i individuato/i dal contraente. La mancata disponibilità all'espletamento del predetto incarico da parte del/i designato/i comporterà la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, così come disposto dal successivo art.29 e ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà di Geniodife di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

ARTICOLO 5 – Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalità di cui agli **articoli 153 e 169, comma 5 del D.P.R. n.207/2010**.

I lavori devono essere eseguiti nel termine di giorni **540 (cinquecentoquaranta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili**:**

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri.
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **30 (trenta)** giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori**.**

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari all'eccedenza rispetto alla previsione**.**

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata**.**

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale**.**

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma**.**

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui **agli articoli 41 del Regolamento Difesa e 158 del D.P.R. n.207/2010**.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 159 e 160 de D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 6 – Penalità per ritardato adempimento

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, completo di tutta la documentazione di cui **all'art. 33 del D.P.R. n.207/2010**, si applica una penale giornaliera pari al **1**‰ dell'importo degli oneri di progettazione esecutiva indicati nell'estimativo e comunque non superiore al 10% del predetto importo netto**.**

Essa sarà detratta in occasione del pagamento degli oneri di progettazione.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale sarà pari al **1**‰ dell'ammontare netto contrattuale per lavori per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto**.**

Ai sensi dell'art. 145, comma 6 del D.P.R. n.207/2010, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione in sede di conto liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte del predetto responsabile, del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato**.**

ARTICOLO 7 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore presta una garanzia fideiussoria in percentuale dell'importo dei lavori al netto del ribasso di appalto, ai sensi

dell'art. 113 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.75, comma 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice e dell'art.63 del D.P.R. n.207/2010.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 113 comma 3 del Codice, salvo quanto disposto **dall'art. 123 del D.P.R. n.207/2010**.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla ai sensi **dell'art.123, comma 4 del D.P.R. n.207/2010**.

ARTICOLO 8 – Polizza assicurativa del progettista

Ai sensi dell'art**. 269, comma 4 del D.P.R. n.207/2010** e s.m.e i, l'appaltatore presenta, all'atto della stipula del presente contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, decorrente dalla data della predetta stipula e per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, sia se eseguita in proprio da imprese in possesso di SOA per progettazione e costruzione, sia se eseguita dal/i professionista/i indicati in sede di offerta dall'impresa in possesso di SOA per sola costruzione o associati**.**

Detta polizza, come previsto all'art. 111, comma 1 del Codice, deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma1 lett. e) del Codice che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione**.**

Il progettista ha l'obbligo, ai sensi **dell'art. 269, comma 3 del D.P.R. n.207/2010**, di nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante.

Il massimale viene fissato in € **1.000.000,00** ex art. 111 comma, 1 del Codice.

ARTICOLO 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 129, comma 1 del Codice a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori**.**

La somma assicurata per le opere è pari a € **2.000.000,00**.

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi **dell’art. 125 del D.P.R. n.207/2010**. Nel caso in specie è di € **500.000,00.**

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi **dell’art. 125, comma 3 del D.P.R. n.207/2010**.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 10 – Programma esecutivo

L’appaltatore è tenuto a presentare unitamente al progetto esecutivo, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto definitivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto dell’avanzamento lavori**.**

Qualora l'appaltatore non presenti il programma esecutivo, lo stesso è tenuto al rispetto delle previsioni indicate nel cronoprogramma del progetto definitivo, fino alla presentazione del programma esecutivo**.**

ARTICOLO 11 – Pagamento degli oneri di progettazione

Ai sensi dell'art.**169, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010**, il pagamento degli oneri di progettazione è disposto in favore dell'appaltatore entro **30 (trenta)** giorni dalla consegna dei lavori**.**

ARTICOLO 12 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 32 del D.P.R. n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.

12-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico" per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione**.**

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81**.**

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza**.**

12- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

l'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere**.**

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio

2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 131 del Codice, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del suddetto D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 131 del Codice, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Nel caso in cui la redazione del piano di sicurezza e coordinamento non sia prevista, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Direzione Lavori un proprio piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dall'art.131, comma 2 del Codice. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni**.**

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti**.**

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto**.**

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste

della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell’art.22 della legge 13.09.1982, n.646**.**

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l’allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l’esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l’assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l’esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei

lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto**.**

12-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori**.**

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del D.P.R.207/2010 come integrate e, ove incompatibili, tacitamente abrogate, dall’art. 31, commi 4,5,6 e 7 della legge n. 98/2013. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell’articolo 31 della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31.

L’appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione attestante l’avvenuta denunzia dell’appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici**.**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

12-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il presente appalto è effettuato ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lett. b) e 122, comma 1 del Codice e comprende sia l'elaborazione del progetto esecutivo che l'esecuzione dei lavori. Pertanto l'appaltatore dovrà redigere, sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, il progetto esecutivo e di cantiere così come previsto dall'art. 93, comma 5 del Codice ed elaborato con le modalità e i tempi di cui agli **articoli 33 e 169 del D.P.R. n.207/2010**.

Le classi e le categorie di lavori, oggetto di progettazione esecutiva, individuate ai sensi dell'art. 14 della Legge 143/49 e s.m.i., sono le seguenti:

CLASSE/CATEGORIA	Importo in Euro
Ie	**879.000,00**
IIIb	**280.200,00**
IVc	**285.000,00**
Totale	**1.444.200,00**

Per quanto previsto **dall'art. 169 del D.P.R. n.207/2010**, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti **degli articoli 44 e ss. del D.P.R. n.207/2010,** si procederà, in contraddittorio con il progettista qualificato per la realizzazione del progetto esecutivo, a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità**.**

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze**.**

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre**:**

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori**;**
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera**;**

- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate**;**
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

  Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi **dell'art. 224 del D.P.R. n.207/2010**.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito**.**

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti**.**

12-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore**.**

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore**.**

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 13 – Danni

Al fine del risarcimento di eventuali danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori si applicano gli articoli 165 e 166 del D.P.R. n.207/2010.

ARTICOLO 14 - Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal **Ministero della Difesa** – **GENIODIFE** – mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione della **Tesoreria Provinciale dello Stato** di _____ , intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante accreditamento sul **c/c bancario n._____,** presso la **BANCA** _____ **,** codice **IBAN** _____ e codice **BIC** _____ (in alternativa sul **c/c postale** n._____) del creditore.

A tal uopo, l'appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i..

L’appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, è prevista l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale (fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe) **al netto degli oneri di progettazione di cui al’articolo 11.** Si applicano gli articoli 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/

2010**.** Ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’anticipazione sul prezzo verrà erogata entro **quindici giorn**i dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.

L’appaltatore è obbligato a presentare garanzia di cui al predetto art. 124 al Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari a € **300.000,00 (trecentomila).**

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche**.**

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l’esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro “a misura” o “a corpo” previsti in estimativo**.**

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo**.**

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento è fissato in **45 (quarantacinque)** giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra.

Il termine per l’emissione del pagamento degli acconti è fissato in **30 (trenta)** giorni a decorrere dall’emissione del certificato di pagamento, ovvero dal ricevimento della fattura se successiva.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto di lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il

termine per il pagamento della rata di saldo è convenzionalmente pattuito in **60 (sessanta)** giorni, a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura se successiva.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di **60 (sessanta)** giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile**.**

Geniodife resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal **Legale Rappresentante** della **Ditta contraente**, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica prevista ai sensi del Decreto del Ministero economia e finanze del 3 aprile 2013, il Codice Unico di Ufficio del 3° Reparto Genio A.M. è U5U87E.

Il riconoscimento della fattura contemplato dal decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti del certificato di collaudo (C.R.E.) per il saldo nei termini di legge.

ARTICOLO 15 – Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 14, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di

pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all'appaltatore gli interessi moratori ai sensi dell'art. 133, primo comma, del Codice e art 144, primo comma, del D.P.R. 207/2010.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 14, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare, come quantificati ai sensi del D. Lgs. n.231/2002. All'appaltatore spetta altresì quanto previsto dall'art.6, comma 2, primo periodo del D. Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono comprensive del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore**.**

ARTICOLO 16 – Approvazione del contratto e controlli

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art.11, comma 11 e all'art.12 del Codice.

ARTICOLO 17 – Subappalto

(quando presenta domanda)

Poiché l'**Appaltatore ha** presentato in sede di gara apposita istanza, che fa parte integrante del contratto, **può subappaltare** le opere ivi indicate nelle forme, nei modi e con i limiti di cui all'art 118 del Codice e **all'art. 170 del D.P.R. 207/2010**.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla competente **Direzione Esecutiva Periferica** per le conseguenti autorizzazioni.

L'appaltatore o il progettista associato o incaricato della progettazione esecutiva non può subappaltare detta progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art.37, comma 11 del Codice, qualora nell'oggetto dell'appalto, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavori che riguardino strutture, impianti ed opere speciali (S.I.O.S.) di cui all'art. 107, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e qualora una o più di tali opere superi il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di

realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art.118, comma 2, terzo periodo del Codice.

Il subappalto delle opere superspecialistiche di cui all'art. 107, comma 2 del D.P.R. 207/2010 non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'**art. 170, comma 3 del D.P.R. 207/2010** corredata dalla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice.

N.B.: nel caso in cui non ci siano categorie relative ad opere S.I.O.S. di ammontare superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, inserire la seguente clausola.

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, o fornitore con posa in oopera, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate**,** pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice.

N.B.: nel caso in cui ci siano categorie relative ad opere S.I.O.S. di ammontare superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, inserire la seguente clausola:

Qualora sussistano categorie S.I.O.S. di ammontare superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori dell'importo delle prestazioni eseguite nei limiti del contratto di subappalto, **anche nel caso in cui la percentuale delle opere subappaltate sia inferiore al predetto 15%**. Si applica, pertanto, l'art.118, comma 3, ultimo periodo del Codice.

La stazione appaltante non provvederà invece a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto per le categorie di lavori diverse dalle S.I.O.S.. In questi casi, E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, o fornitore con posa in opera, con l'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 118 comma 2 del Codice, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi**:**

Categorie	*Importo in Euro*	*Prevalente/ Altra categoria*	*Qualificazione obbligatoria (SI/NO)*	*Subappaltabili (SI/NO)*
OG2	**879.000,00**	***Prevalente***	***SI***	**SI' nei limiti di legge**
OS30	**285.000,00**	**Altra categoria**	**SI'**	**Sì nei limiti di legge**
OS28	**280.200,00**	**Altra categoria**	**SI'**	**Sì**
TOTALE	**1.444.200,00**			

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.118 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m. e i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

(quando NON presenta domanda)

L'Appaltatore, poiché **non ha** presentato in sede di gara specifica domanda **non può subappaltare** le opere oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 18 – Varianti in corso d'opera

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori**.**

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto**.**

ARTICOLO 19 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione/Collaudo in corso d'opera

(nel caso in cui si effettui il collaudo)

Il collaudo finale delle opere verrà eseguito entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori**.**

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione ai sensi dell'art. **229 del .D.P.R. n.207/2010**.

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato di collaudo, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine**.**

(nel caso in cui si emetta il C.R.E.)

Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. **140, comma 3 del Codice e dell'art. 237 del D.P.R. n.207/2010** entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il C.R.E. si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine di due anni.

(nel caso in cui si effettui il collaudo in corso d'opera)

Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato nei casi previsti dall'art. 141, comma 7 del Codice e, comunque**,** ai sensi dell'art.**215 comma 4, lett. e) del D.P.R. n.207/2010**, ogni qual volta la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità.

ARTICOLO 20 – Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi **dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010**, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati**.**

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore**.**

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale**.**

ARTICOLO 21 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art.241 del Codice, mentre si applica l'art.25 del C.p.c..

ARTICOLO 22 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante**.**

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 23 – Imposta sul valore aggiunto

L'I.V.A. con aliquota del 22 **%**, pari ad **€ _____ (In LETTERE),** per la progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori di ammodernamento e messa a norma palazzina in uso al comando C4 difesa presso Palazzo Esercito, sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

Il numero di **codice fiscale** relativo alla Ditta contraente è **_____.**

Il numero di **codice fiscale** di _____ (**indicare l'Ente stipulante)** è _____**.**

ARTICOLO 24 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura **fissa.**

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono **a carico** dell'**Appaltatore** in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** versa sul **conto corrente postale** intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato di _____,** la somma complessiva di **€ _____**.

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - _____ (indicare l'Ente stipulante), Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione**.**

ARTICOLO 25 – Recupero spese di pubblicità

Ai sensi dell'art.34, comma 35 del D.L. n.179/2012, convertito in legge n.221/2012, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani, secondo le disposizioni del

Codice, nel termine di **60** giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della **richiesta di rimborso** dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa,* Art. 3 *Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari'~* Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT 06A 01000 03245 350 O 16 3580 00", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al **recupero della somma** dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno successivo all'aggiudicazione ovvero dal ricevimento dell'intimazione di pagamento.

ARTICOLO 26 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in **_____ Via _____ n°_____, C.A.P. _____** ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

ARTICOLO 27 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto **dall'art. 11, comma 9 del Codice** o di ritardata effettuazione dei controlli di cui all'art.12 del Codice, l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali di cui **all'art. 139 del D.P.R. 207/2010** nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle previsioni di cui **all'art.157 del D.P.R. 207/2010**.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 28 – Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, ai sensi **dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010**, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto, indicate nell'art. 157 del D.P.R. n.207/2010.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari alla somma di cui all'art. 157, comma 2 del D.P.R. n.207/2010.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti deve avvenire secondo la procedura e nei termini di decadenza di cui all'art. 157, comma. 4, del D.P.R. n.207/2010.

ARTICOLO 29 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 134 del Codice**.

ARTICOLO 30 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo e clausola penale

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi **dell'art. 136 del Codice**, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 31– Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta

derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. Il patto di integrità, sottoscritto dall'impresa , ai sensi dell'art. 1, comma 17 ex L. n. 190/2012, P.N.A. e D.P.R. n. 62 del 2012, costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 32 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- polizze di garanzia;
- fascicolo degli elaborati grafici composti di n **22** tavole;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- fascicolo degli schemi elettrici unifilari composto di n. 10 tavole;
- il **piano per la sicurezza e coordinamento** ai sensi del D. Lgs. n.81/2008;

ARTICOLO 33– Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'**Appaltatore** fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per **Geniodife** soltanto **dopo** la approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 11, co.11 del D. Lgs. n.163/2006.

Il .....**,** stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me **Ufficiale Rogante** _____ previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero **n.** ____ pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere **n. ____** e la facciata **n.** ____ fino a questo punto.